ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante testo unico dell'apprendistato. (Atto n. 385).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XI Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante testo unico dell'apprendistato (atto n. 385); preso atto che esso attua la delega conferita dall'articolo 46 della legge 4 novembre 2010, n. 183 (cosiddetto «collegato lavoro»), che ha riaperto i termini temporali (scaduti il 1º gennaio 2009) per l'esercizio di alcune importanti deleghe (già contenute nella legge 24 dicembre 2007, n. 247), l'ulteriore attuazione delle quali potrà consentire un ampio intervento di riordino del mercato del lavoro e di riforma degli ammortizzatori sociali;

considerato che, con il decreto, trovano piena operatività i tre modelli di apprendistato previsti dalla legislazione vigente al fine di valorizzare le potenzialità del relativo contratto per una più efficace integrazione tra il sistema educativo di istruzione e formazione e il mercato del lavoro, nell'ottica della occupabilità dei giovani e della qualità e produttività del lavoro;

apprezzato che il provvedimento recepisca gli indirizzi condivisi da Governo, regioni e parti sociali nell'intesa del 27 ottobre 2010 (per il rilancio dell'apprendistato) e nell'intesa del 17 febbraio 2010 (contenente le linee guida per la formazione);

osservato che la documentazione trasmessa alle Camere dal Governo contiene due differenti stesure del provvedimento: la prima, come originariamente approvata dal Consiglio dei ministri e sottoposta al parere delle regioni e delle parti sociali (19 maggio 2011); la seconda, come risultante dalle modifiche apportate al testo originario a seguito dell'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni (7 luglio 2011) e dell'intesa con le parti sociali (11 luglio 2011);

preso atto in termini positivi che anche la seconda stesura del testo, frutto degli accordi interistituzionali e con le parti sociali, ha già ricevuto la «bollinatura» da parte del Ministero dell'economia e delle finanze (Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato); valutato positivamente che il Governo, nella predisposizione del nuovo testo unico in materia di apprendistato, si sia attenuto al metodo della leale collaborazione con le regioni e della piena valorizzazione del negoziato con le parti sociali, come previsto anche nella legge di delegazione, acquisendo sulla definizione di regole condivise l'intesa con tutte le regioni e con una qualificata rappresentanza di organizzazioni imprenditoriali nonché delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative;

preso atto che talune organizzazioni, incluse quelle che non hanno firmato l'intesa, hanno presentato le proprie osservazioni;

auspicato che per le organizzazioni non firmatarie suddette si determinino le condizioni per aderire all'intesa, eventualmente in una fase successiva, in presenza di un quadro normativo che sia rispettoso delle esperienze e delle tradizioni nel campo dell'apprendistato, ma pure in grado di regolare in modo uniforme profili professionali equipollenti anche se appartenenti a settori merceologici differenti e inquadrati in contratti collettivi diversi;

richiamato il valore del ricorso alla contrattazione collettiva anche nell'ulteriore fase di gestione delle norme applicative; in tale ambito, potrà essere risolta, nel quadro delle regole generali, la questione dell'inquadramento retributivo dei lavoratori in mobilità assunti con un contratto di apprendistato;

considerato che - alla luce della possibilità di utilizzare il contratto di apprendistato anche nei percorsi di accesso alle professioni ordinistiche, per le quali siano istituite specifiche gestioni previdenziali - si pone il problema di chiarire quale regime sia applicabile durante il rapporto di apprendistato;

osservato che in relazione all'apprendistato a cicli stagionali andrebbe valutata l'opportunità di chiarire l'eventuale applicabilità della nuova disciplina al settore agricolo, in quanto per esso non

trovava applicazione la normativa previgente, mentre il testo attuale all'esame della Commissione fa riferimento a tutti i settori pubblici e privati;

riconosciuta, peraltro, l'esigenza di valorizzare le «buone pratiche» compiute nella contrattazione collettiva e per iniziativa delle regioni e delle province autonome;

ritenuto presupposto essenziale che il Consiglio dei ministri - come peraltro assicurato dal dicastero competente - proceda, in via prioritaria, alla definitiva approvazione della seconda stesura del provvedimento, frutto dell'accordo con enti territoriali e parti sociali, a conclusione di un dibattito che, pur evidenziando taluni aspetti problematici, ha concordemente giudicato importanti le intese realizzate e meritevoli di una sollecita conclusione dell'*iter* legislativo, esprime

PARERE FAVOREVOLE